

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

#### Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto del fondo per l'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

#### LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 15 aprile 2020

VISTO l'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale dispone che presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, di cui al comma 1 del medesimo articolo 115, e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale;

VISTO che il citato comma 2, dell'articolo 115 del decreto-legge 18 del 2020 dispone, altresì, che al riparto delle risorse del suddetto fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati;

VISTO lo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto del suddetto fondo per l'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 - trasmesso dal Ministero dell'interno con nota del 9 aprile 2020 e aggiornato con nota del 14 aprile 2020;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI, come da nota in pari data, e l'UPI hanno richiesto – ferma restando la



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

#### Conferenza Stato-città ed autonomie locali

quota da ripartire tra i Comuni, pari a 65/70 di 10 milioni di euro e quella riferita alle Province e Città metropolitane, pari a 5/70 di 10 milioni di euro - di modificare i criteri di riparto assegnando il 66,667 per cento del fondo in relazione alla popolazione residente e il 33,333 per cento in relazione al numero di casi di contagio da COVID-19 accertati;

RILEVATO che le competenti Amministrazioni statali hanno condiviso la suddetta richiesta e che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto del fondo per l'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale - come modificato a seguito di quanto condiviso nel corso della seduta e indicato nelle premesse.







### A Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

## Il Ragioniere Generale dello Stato

- VISTO l'articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno uno specifico fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale;
- **CONSIDERATO** che lo stesso articolo 115 dispone che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto-legge, si provvede al riparto delle risorse assegnate tenendo conto della popolazione residente e del numero di contagi da COVID-19 accertati;
- PRESO ATTO che, per le predette finalità, sul capitolo di bilancio 1370 istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'annualità 2020, destinati ai comuni e alle province e città metropolitane;
- SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 aprile 2020;

#### **DECRETA**

### Articolo 1 (Riparto del fondo)

1. Il fondo istituito dall'art. 115 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nella misura complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, è ripartito, sulla base dei criteri specificati nell'allegato 1 "nota metodologica", secondo gli importi indicati nell'allegato 2.



## A Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Ragioniere Generale dello Glato

- 2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
- 3. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Elisabetta Belgiorno

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Biagio Mazzotta



Allegato n. 1

#### Nota metodologica

Riparto del fondo ex art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto per l'anno 2020 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

La citata norma dispone che al riparto delle relative risorse si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

#### **Popolazione residente**

Ai fini della determinazione della popolazione residente sono stati considerati i dati ISTAT al 31.12.2018 (ultima rilevazione disponibile).

#### Casi di contagio da COVID-19 accertati

Ai fini della determinazione dei casi di contagio, per i quali la disposizione menzionata non indica a quale data devono essere accertati, sono stati considerati i dati comunicati dal Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, suddivisi su base comunale, relativi ai casi di contagio accertati alla data del 10 aprile 2020.



#### Criteri per il riparto

L'art. 115 del citato decreto-legge indica, come già precisato, quali criteri da tenere in considerazione ai fini del riparto la popolazione residente e i dati riferiti ai casi di contagio accertati.

In mancanza della determinazione della quota parte del fondo destinata ai comuni e di quella destinata alle province e città metropolitane, si è attribuito alle due tipologie di enti una quota del fondo individuata in base alla stessa proporzione prevista dall'art. 114 del medesimo decreto-legge che ripartisce i 70 milioni del fondo ivi previsto per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

In conseguenza, la quota del fondo da ripartire tra i comuni è pari a 9.285.714,29 euro – 65/70 di 10 milioni - e quella riferita alle province e città metropolitane è pari a 714.285,71 euro – 5/70 di 10 milioni.

Ai fini della determinazione del "peso" da assegnare a ciascuno dei due citati criteri si è tenuto conto della finalità di contribuire alla erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dalla Polizia locale direttamente impegnata nei servizi finalizzati al controllo del rispetto delle misure di contenimento, introdotte progressivamente dalle disposizioni emergenziali, per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e per prevenire e contrastare la diffusione del contagio. La necessità di implementare i servizi di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle prescrizioni via via emanate è evidentemente maggiore in ragione dell'entità della popolazione residente rispetto alla quale vanno calibrate le attività di controllo, sorveglianza e verifica, con correlate spese anche per i dispositivi di protezione individuale per ali operatori.

Pertanto, il riparto delle risorse è stato effettuato, sia per i comuni, sia per le province e le città metropolitane assegnando:

- al criterio della popolazione residente un "peso" del 66, 667% pari a € 6.666.700 (€ 6.190.507,14 per i comuni e € 476.192,86 per province e città metropolitane);
- al criterio del numero dei casi di contagio accertati un "peso" del 33,333% pari a € 3.333.300 (€ 3.095.207,14 per i comuni e € 238.092,86 per province e città metropolitane).